		•
	Rep. n. 187 Prot. n. 9337	
	REPUBBLICA ITALIANA	
,	Il giorno 3 (TRE) Novembre 2015 (duemilaquindici) in Genova, presso la sede della	
	Centrale Regionale di Acquisto, in Via G. D'Annunzio,64 innanzi a me, Dott. Attilio	
	Profumo, Ufficiale Rogante dell'ARS Liguria - Centrale Regionale di Acquisto, senza	
	assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i	
	Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a	
	Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via	
	G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale	
	interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
	nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Vittoria 15	
	- Dott. Fabrizio RASTELLI nato a Milano il 10.01.1959, C.F. RSTFRZ59A10F205W,	
	che interviene quale procuratore speciale, giusta poteri allo stesso conferiti con	
	procura, atto a rogito Dott. Claudio Berlini, Notaio in Legnago (VR), rep. n. 27376	
	raccolta n. 16647, registrata a Legnago il 19.04.2011 al n. 2164 Serie 1T, di VIIV	
	HEALTHCARE S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in Via A. Fleming 2 - 37135	
	Verona (VR), iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona,	——————————————————————————————————————
	numero REA VR-372785, P.IVA e C.F. 03878140239, domiciliata ai fini del presente	
	atto in Via A. Fleming 2 - 37135 Verona (VR), (di seguito nominata, per brevità, anche	
	"Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di Prodotti Farmaceutici	$ \langle 0 \rangle$
	occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo	-(1)
	di mesi SEI (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi SEI) per il/i seguente/i lotto/i:	- AN r
	1147A-2347A per un importo totale presunto pari ad Euro 320.418,14 I.V.A. esclusa,	•

giusta dateminazione del Direttore dell'Area. Centrale regionale di Ascuisto dell'ARS n' 209 del 08/09/2015 e successive determinazioni n. 212 del 19/09/2015 o n. 215 del 17/09/2015. L'Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identifà personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipuiano, quanto seque: PREMESSQ. a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla, base, delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dell'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara si prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A, ed alle concizioni, alle modalità ed al termini contenuti nel capitolato d'orert capitolato tecnico e relativi allegati: b) che i singoli contratti di fornitura vengono, conclusi a tutti gii effetti tra le singole. Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitora, dall'altra perte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i e, contratti); c), che la Centrate, nel rispetto del principi in materia di scelta del contraente, ha ravviscito la necessità di procedere, ed infatti ha proceduro, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura sperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. 104/09/2015: d) che il Fornitore è risultato, aggiudicatario della fornitura del lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire l senvizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti: e) che il Fornitore dichiara che quanto risutta dalla presente Convenzione, dal Bando			
n° 209 del 08/09/2015 e successive determinazioni n. 212 del 10/09/2015 e n. 215 del 17/09/2015. I Signori sopra costituiti, del quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e silipulano, quanto segue: PREMESSO a) che l'obbligo del Fomitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fomitura riportate nell'offerta, derivanti dell'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gera ai prezzi unitari al pubblico al netto di J.V.A., ed. alla condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati: b) che i singoli contratti di fomitura vengono, conclusi a tutti gli effetti tra le singole. Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (le, contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scella del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitoro, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espleiata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando, di gara inviato, alla G.U.U.E. II 04/05/2015: d) che il Fornitore è risuttato aggiudicatario della fornitura dei totti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:			
17/09/2015 I Signori sopra costituiti, del quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipuliano, quanto segue: PREMESSO a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto eggetto della presente Convenzione sussiste, fino, alla concorrenza, dell'importo, di aggiudicazione, sulfa base, delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ali prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A., ed alle condizioni, alle modalità ed ali termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole. Amministrazioni, da una parte, ed ili Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (Le, contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risuttato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire il servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:		giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale regionale di Acquisto dell'ARS	
I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue: PREMESSO a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari ai pubblico al netto di LV.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, dia una parte, ad il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scella del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed Infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperia espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifostato espressamente la volonità di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire il servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		n° 209 del 08/09/2015 e successive determinazioni n. 212 del 10/09/2015 e n. 215 del	
FREMESSO a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti): c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati he manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		17/09/2015.	
FREMESSO a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti): c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati he manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		l Signori sopra costituiti, dei guali sono certo di identità personale, gualifica e poteri di	
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed al termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico o relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, de una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante, sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;			
a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gii effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Cantrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gil Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		Time convergence o supulario, quanto segue.	
sussiste fino alla concerrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono condusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		PREMESSO	
condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati: b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di LV.A. ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, sulla base delle	
condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015: d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali	,
e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015: d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle	
e relativi allegati; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015: d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato d'oner <u>i capitolato tecnico</u>	
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e., contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;			•
Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;			
degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
G.U.U.E. il 04/05/2015; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta espletata	
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		mediante sistema dinamico di acquisizione) di cui al Bando di gara inviato alla	
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		G.U.U.E. il 04/05/2015:	
i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;		d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti sopraindicati ha	
i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;			-
alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	_//_	manifestato espressamente la volonta di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire	
		i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura,	
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	AA	alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	4	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	

	di gara nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo	
	adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto	
	acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente	
	Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le	
	condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole	
·	Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno	
	per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.	
	i) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913 n. 89, convengono che sia omessa	
	la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
210	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati	
	al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni	00
A-1112-07-1-	oggetto della presente Convenzione.	VA)
	Articolo 2 - Definizioni	[7]/

	$\dot{\cdot}$	·
	Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione Contraente Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore	
	della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti	
-	richieste di consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
	sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa	
	previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	
	prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione	
	della prestazione richiesta;	
-	e) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il	
	documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore,	
	di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;	
	f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
	di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
-	prestazioni contrattuali;	
4/	b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di	
(1)	partecipazione alla procedura;	
MI	4	

	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	<u> </u>
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi	
	o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12	
	"Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i	
	servizi connessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti	
	con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti per le necessità	
	delle AA.SS.LL, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Pertanto	
	tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la	
	medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto	
	indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.	00
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
, -	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	107
		ľ

	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le
	obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
	Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono
	esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
	2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli
	Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna
	sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
	3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti
	che utilizzano la Convenzione.
	Articolo 6 - Modalità di conclusione
	In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i
	singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la
	semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Sig.ra TOSATO
	BEDENDO DANIELA TEL.045-9218774 email: ufficio-gare@viivhealthcare.com
	pec: viiv.ufficiogare@pec.it.
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
	4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di
	consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti
	Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna
K	attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna,
	firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore.
TM	

	Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da	_	
	consegnare ed i luoghi di consegna.		<u> </u>
	5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della		-
	richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà		
	effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.		
	6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle		
	merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per		
	iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi		
	dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in		
	parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero		
	mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria		
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per		
	tali fatti potessero derivarle.		
	7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei terminì ordinati previsti		
	verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi		
	inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore		
	addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro		
	danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.		
	Articolo 7 - Durata	\cap	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal		
	16 novembre 2015, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei.		
	2. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche	1	
	pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre	\/\daggregath	
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.		•.
	3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.		

	·	
	Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione	
	delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si	
	rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per	
	un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli	
	relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale	
	addetto all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme	AND AND TO THE RESERVE OF THE RESERV
	vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
	nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione	
	medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso	
	che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo	
	di Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
	ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula della Convenzione.	
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
	prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula	
1	della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni	
	caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può,	
M~	pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle	
-()	Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria	
Y		

	competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	·
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e	
	le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
	delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	
	devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività; le modalità ed i	
	tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il	
	Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i	
	locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro	
	destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si	
	impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze	
	dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività	
	lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
	contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle	
	Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza	
	e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare	
	preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	\mathcal{A}
A LANGE AND A LANGE OF THE STATE OF THE STAT	degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per	9
	consentire lo svolgimento di tali verifiche.	100
	9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere	
	ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre,	WI

	ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile	
	unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura	
	da ciascuna emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:	,
	a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,	
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
	secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	Marki Alast (Service
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti,	
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero	
	avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto	
	della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli	
	relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di	
	monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione	
	e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
<u></u>	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della	
	Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna	
	emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto	
	nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno	
1/1/	essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della	
7 1		

	·
	consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
	compresi quellí in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
	attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
	risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula
	del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,
	nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti
	Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi
	precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle
	associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della
	presente Convenzione.
MARKET TO THE STATE OF THE STAT	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far
	rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli
	eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in
	materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a
	tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della
	redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi
	relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole
	Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di
	prevenzione e protezione.
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di
	sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà
	inoltre, a proprie spese a:
	a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo
	svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di
	protezione da attuare per ridurre tali rischi;
	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di
	sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti
	hanno definito e definiranno in materia;
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di
	protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i
	rischi connessi agli interventi da effettuare;
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed
	in regola con le prescrizioni vigenti;
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze
<u> </u>	previste dalla legge.
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente
-V	responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a
AA	trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza
Wh	atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.
V,,	

	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle	
	successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con	
	le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi	
	compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di	
	imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture	
	indicate dalle Amministrazioni contraenti.	
****	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta	
	di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso	•
	tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento	
	della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della	
	merce consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del	
	contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla	
	data di ricezione della Richiesta di Consegna.	
	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente	
	indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il	
	Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione	
	il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore	
	lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione	
	delle penali di cui oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la	1 / 1/2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
	conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce	, ,
		1

	indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto.	
	Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un	
	secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà	
<u> </u>	accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna.	
	Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza	
	vengono restituite al Fornitore.	
*	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie	
	obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
	all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	
	contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce	
	consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti	
	dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta	
	in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue	
	spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione - che	
	dovrà essere inviata per iscritto dall'Amministrazione contraente non oltre 15 giorni	
	solari dal ricevimento della merce - pena l'applicazione delle penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue	
	spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce	
	non ritirata. La merce non ritirata potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni	
	spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata	
	consegna.	
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola	
	merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
	rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste	
v		

	dall'Amministrazione contraente.	
	12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	
	merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero	
	mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale	
	differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e	
	fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
	Articolo 13 - Servizi accessori	
	1. Servizio di reportistica.	
	La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specificì anche in	
	formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla	
	Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di	
	nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua	
	competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette	
	attività di monitoraggio.	
	2. Contatti del Fornitore.	
-	Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
	alle forniture comprese nella Convenzione;	
	alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	
	magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
	alle modalità di inoltro dei reclami;	
	alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	K
	Articolo 14 - Corrispettivi	100
	1 I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna	W L
	sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti	

	dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari	
	al pubblico al netto di I.V.A;	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	
	allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati nel pieno	
MANUFACTURE .	adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti	
	unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-	
	fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle	<u>.</u>
	Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché	
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,	
	sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi	
	ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi	
	carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	
	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
	1. L'appaltatore () assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
Th		

 dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa,	
anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione Contraente.	
 4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
 5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	
 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
 6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ	
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
bancario o postale comunicato con nota acquisita agli atti con prot. gen. n. 8175	
 del 05,10.2015 la quale dovrà contenere altresì i nominativi dei soggetti abilitati ad	
operare sullo stesso;	
 8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende	
tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle	
Amministrazioni che dispongono i pagamenti;	
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura	
e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli	
 Ordinativi di Fornitura.	
 10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	/ (Y)
 11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	U.5

	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	
	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque	
	volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra	
	utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la	
	gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né	
	a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
	del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi	
	assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta	
	di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del	
	Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti	
	dalla risoluzione.	
	Articolo 17 - Penali	
A	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita	
	motivazione, le seguenti penali:	
	a) in caso ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a	
K	forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale	
	dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini	
<u> </u>	contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille	
V	•	

	·	
	dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in	
	questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore	
	addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché	
	ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;	
	b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di	
	richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del contratto,	<u>.</u>
	all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo,	
	proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento	
_	dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e	
	successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori	
	danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;	
	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti al requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,	
	E.O. e IRCCS potrà:	
	restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che	
	dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
· - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	● restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo	
	l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni	
-	caso il risarcimento degli ulteriori danni.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute	Λ
	nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale,	
	applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui	
	la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle	\ dh
	disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	WYV

	3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da	
	parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza	
	anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della	
 	stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a	
	insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata	
	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore	
***************************************	le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	- Contraction and the Cont
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	·
	penale.	
	5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere	
	il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può	
	applicare le penali previste dalla presente Convenzione richiedendone il	
	pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento	
	dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Centrale che tale importo	
	sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di	
	operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli	
A K	inadempimenti.	
	7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore	
	penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
V	pondii onto a concorrenza dena imbura massima pari ai 1070 (dieci per cento)	

<u> </u>	dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto	
	dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la	
	Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione	
	contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti	
	del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	cauzione definitiva in favore della Centrale, determinata come previsto dall'art. 113	
	D.Lgs. n. 163/2006, di importo di Euro 32.041,38, emessa da Deutsche Bank SpA	
	identificata con polizza n. 896BGI1502331.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs, 163/2006 e successive	
	integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli	4
	Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	h
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	-(
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	W -
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	V V

	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,	
	pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la	
	Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno	
	diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi	
VATTE AND A SECOND SECO	previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà	
	progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle	
	Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a	
	seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
	dalla Centrale.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura	
	del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della	
	Centrale.	
	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
-//-	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	
4	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
-AA	Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	
	1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la	
4 112		

 proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di	
 perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali	
 dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la	
responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad	
 essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.	
 Articolo 20 - Riservatezza	
 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
 possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
 quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
 materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
 dominio.	
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	,
 Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto,	
 rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando	4
 che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	M
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	1
condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	701
 previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	

	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	Articolo 21 - Risoluzione	
	1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
	Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
	raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle	
	prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e	
	documenti in essa richiamati	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con	
	la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore	
	comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r	
	dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria	
	competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione	
	Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva	
	competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e,	
	rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la	
	cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata	
	dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del	
	Fornitore per il risarcimento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456	
-61	Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da	
711	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	

,	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
<u></u> -	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo	
	di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza	
	assicurativa";	
	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
10-201	h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	<u> </u>
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione	
	nei seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate	
	dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine	
	di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
4711-	c) mancata copertura <u>dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai</u>	10
,	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	A")
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	V •
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	

	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle	
	certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello	
	espresso nella presente Convenzione.	
	5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9	
	della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi	
	di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	
	6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione	
	stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività	
	necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	
	favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di	
	escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura	
1-	risolto/i.	
-A	8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
AF	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata	
	a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente	
· ' '	e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	

	9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento.	
	la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa	
	la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale,	
1	10. <u>Dichiarazione di nullità</u> : La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n.	
	165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il	
	Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito	
	incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex	
	dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del	
	medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	Articolo 22 - Recesso	
	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla	
	Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno	
	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
2	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di	
	altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo	
,	scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga	
	designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	910
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del	/ //
	Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	<u> </u>
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando	

di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelt	0
il Fornitore medesimo;	
c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione	0
dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabil	e
tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro	a
Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio),
ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativ	a
antimafia.	
3. La Centrale ha altresì diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.	
6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.	
4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lg	5.
n 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza del	е
cause ostative come risultanti della informativa antimafia.	
5. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso del	е
Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitar	si .
unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicar	ві
al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazio	ni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	е
Amministrazioni contraenti.	
Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o dan	ni
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stess	50
quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del	la
Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissione	ıi,

		•
	negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni	
	contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi	
	danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti	
	e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla	
	Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e,	
	quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è	
. 	condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il	
	Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa	
	di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di	
	diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata	
M. Alberty	dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo	
	di risarcimento del maggior danno subito.	
	Articolo 24 - Subappalto	1
,	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.	
	2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli	
	obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei	()/
	confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per	L Vh
	l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
	3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli	

	Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare	
	d'appalto per beni e servizi pubblici.	
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
<u>u.</u>	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e	
Vern. Li	i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di	Wilder Address
	cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque)	
	giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione	
	con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i	
	singolì Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di	
	autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un'azione	
	giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga	
	a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio	
2 1110	carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e	
	legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	
1	Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore	
MA		
- "	delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta,	
	il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di	
٧	30	

	nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore,	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata	
	nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,	
	hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per	
	quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	
	detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
	Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
	1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa	
	il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	
	Centrale con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico	
-	010-548.8561, numero di fax +39 010-5488566, indirizzo e-mail:	
	luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua il/la Dott. Fabrizio RASTELLI	
	il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale,	
	nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: cell. 348-1502658 email:	
	ufficio-gare@viivhealthcare.com pec: viiv.ufficiogare@pec.it.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	1
MACABABA (AMA YYYYA AMAYU B MAMPEN YYYYYY	nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	9
	Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti	
	competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	W/

	·	
	Responsabili della fornitura.	
	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale	
	e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della	
	Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed	
	alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto	
1. 107	aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta	
	aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della	
	commissione giudicatrice, ha facoltà di immettere nella fornitura il nuovo prodotto,	
	alle stesse condizioni contrattuali.	
	Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	
	1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	
	insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la	
	CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama	
	integralmente.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
	contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso	
	a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
A	Articolo 30 - Foro competente	
M	Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente	
	in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
W	contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò	

secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
 Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
 1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
 dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste	
 dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei	
 dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti	
 dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	
 2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
 esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei	
 singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei	
 consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per	
 l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla	
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
 ai sottoscrittori.	
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
 l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire	
 al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per	
via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei	A)
singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo	400
della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
 5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	XX.
 e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt.	V * * /

	31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003,
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente
	da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
	cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.L.gs. 30 giugno
	2003, n. 196.
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi
·	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la
	Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da
	ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti
	dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.
	196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in
-	particolare:
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo
	Allegato B;
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,
-	l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente
	portata a conoscenza degli interessati;
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle
	richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
\mathbb{K}_{2}	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la
	massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui
VIV	

agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da	
consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal	
Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito	
dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo	
e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche	
circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati	
personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.	
Articolo 32 - Oneri fiscali spese contrattuali e di pubblicazione	
La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.	
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di	
registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni	
contraenti per legge. Sono altresì a carico del fornitore le spese per le pubblicazioni	
di cui all'art. 66 secondo periodo del comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo	
quanto previsto dall'art. 34 punto 35 D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, come	
convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Le spese in questione verranno ripartite	
in parti uguali tra le varie ditte aggiudicatarie.	A
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	()//
conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura	Y X
fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	V V

	Articolo 33 - Clausola finale
	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
	avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
	specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque
	modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che
	mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle
	clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta
	l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
	Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o
	dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni
	contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le
	medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e
	sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti;
	in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di
	sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata
	per iscritto.
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di
	✓ cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni
K	e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
W	

	specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina	
·	applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata),	
	Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni	
	specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura),	
	Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e	
	pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà	
	prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23	
	(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25	
	(Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti	
	d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art.	
	31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)anche in deroga specifica	
	al'art.4 comma 4 D. Lgs. 14/3/2013, n.33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali),	
	Art. 33 (Clausola finale).	
1.111 <u>2.</u> ,	lo Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante	
	strumenti informatici su pagine 37 a video, per cui le parti a conferma lo sottoscrivono,	
<u></u>	con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n.	
	89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva	
	acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.	WALLES -
	lo Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con	
	firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
	Genova, lì 03.11.2015	
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	ZA
		\mathcal{M}
/	IL FORNITORE A M	WL
	Allens boll	V.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

